

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2023

299/2023/R/EEL

**DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELL'IMPIANTO ESSENZIALE
SULCIS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1257^a riunione del 28 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 626/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 626/2022/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 27 febbraio 2023, prot. Autorità 14071, del 28 febbraio 2023 (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei

costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);

- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all’Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- per quanto attiene alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui l’impianto Sulcis di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), con la deliberazione 626/2022/R/eel l’Autorità ha approvato, con efficacia limitata all’anno 2023, le proposte presentate da Terna nel novembre 2022, ai sensi del comma 64.31, lettera a), e ha prorogato i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l’anno 2023 (cfr. comma 77.56, lettera j);

- dalla comunicazione Terna emerge che Enel Produzione si è avvalsa della facoltà di cui al combinato disposto dei commi 77.56, lettera j), e 64.30, lettera b), avanzando istanze, per l'anno 2023, in merito ai valori di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Sulcis, in relazione alla componente a copertura dei costi per i combustibili, alla componente smaltimento e alla componente di cui al comma 64.11, lettera f);
- nel corrente anno, l'impianto Sulcis è soggetto al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per quanto attiene alle unità di produzione dell'impianto Sulcis, prevedere, con efficacia limitata all'anno 2023, di:
 - a) approvare le istanze formulate da Enel Produzione, di cui alla comunicazione Terna, limitatamente alla componente smaltimento, alla componente di cui al comma 64.11, lettera f), e alla valorizzazione del principale combustibile dell'impianto e della relativa logistica, internazionale e nazionale;
 - b) rigettare l'istanza avanzata da Enel Produzione, di cui alla comunicazione Terna, in merito alla valorizzazione della logistica nazionale *ex* comma 64.12, lettera b.3), del combustibile derivato dal petrolio con cui è alimentato l'impianto, in quanto non è supportata da elementi sufficienti; detto utente può tuttavia esercitare la facoltà di cui al comma 77.56, lettera j);
- prevedere che, in relazione alle unità di produzione dell'impianto Sulcis:
 - a) ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci con la limitazione temporale indicata al precedente punto;
 - b) ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, le disposizioni del presente provvedimento relative all'anno 2023 siano efficaci dal terzo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito alle proposte e alle istanze avanzate ai sensi del combinato disposto dei commi 77.56, lettera j), e 64.30, lettera b), della deliberazione 111/06, da Enel Produzione S.p.A., per l'anno 2023, con riferimento alle unità di produzione dell'impianto Sulcis, di cui alla comunicazione Terna;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad Enel Produzione S.p.A.;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini